

L'introduzione del reato di tortura, tra luci e ombre

FABIO STANCATI

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 della Legge 14 luglio 2017, n. 110, è stato finalmente introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura.

La summenzionata legge, in particolare, ha disposto l'inserimento nel Titolo XII del codice penale, riguardante i delitti contro la persona e, in particolare, nella Sezione III (delitti contro la libertà morale), i reati di tortura (art. 613-*bis* c.p.) e di istigazione alla tortura (art. 613-*ter* c.p.).

L'introduzione di tali norme nel nostro ordinamento rappresenta la conclusione di un lungo e travagliato iter legislativo che ha visto susseguirsi diverse proposte (che, nel corso degli anni, sono state accantonate, modificate e snaturate) e che si è concluso tra le polemiche e le critiche delle associazioni per la tutela dei diritti umani che hanno valutato la legge in commento come il frutto di un compromesso politico e della necessità di approvare, in tempi rapidi, una disciplina del reato di tortura.

Si deve infatti evidenziare che, come è noto, prima dell'entrata in vigore della L.110/2017, nel nostro ordinamento era presente un vero e proprio vuoto legislativo che durava da oltre trent'anni, dalla ratifica della "Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 27 giugno 1987) che prevedeva esplicitamente l'approvazione di misure e sanzioni penali volte alla repressione della tortura da parte di ogni Stato parte dell'accordo.

Per tali motivi, la previsione normativa del reato di tortura è sempre stata al centro di un acceso dibattito politico, che, negli ultimi anni, si è ulteriormente acuito soprattutto in seguito alle pronunce emesse della Corte di Strasburgo con le quali l'Italia è stata condannata, per violazione dell'art. 3 della CEDU, al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in occasione del G8 di Genova in conseguenza dell'irruzione della Polizia nella scuola Diaz-Pertini avvenuta la notte del 21 luglio 2001.

In particolare, nelle sentenze Cestaro c. Italia (C. edu, sent. 7 aprile 2015, ric. n. 6884/11) e Bartesaghi Gallo e altri c. l'Italia (C. edu, sent. 22 giugno 2017), la Corte EDU ha ritenuto che:

- le azioni delle forze dell'ordine siano state estremamente gravi, totalmente gratuite e poste in essere in assenza di qualsiasi resistenza esercitata dai ricorrenti;
- le modalità attraverso le quali è stata immotivatamente inflitta tale violenza costituiscono una vera e propria forma di "tortura" secondo quanto previsto dall'art. 3 CEDU;
- non essendo prevista nell'ordinamento italiano alcuna sanzione penale, l'Italia non ha potuto provvedere ad assicurare alle vittime di tale violenza il ristoro derivante dalla violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto esso non può essere validamente integrato da un risarcimento meramente pecuniario.

A seguito di tali (ed altre) condanne, l'iter per l'introduzione di una disciplina penale della "tortura", ha subito una notevole accelerazione dopo anni di stasi, fino alla sua definitiva approvazione - ben lontana dall'essere unanime - con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti.

Tale spaccatura in sede di votazione, le critiche ricevute da molte organizzazioni a tutela dei diritti umani - quali Amnesty International e Human Rights Watch - e, soprattutto, la lettera inviata, in corso di approvazione della legge, da parte del Commissario per i diritti Umani del Consiglio d'Europa Nils Muiznieks, ai Presidenti di Camera e Senato, delle Commissioni Giustizia, dei due rami del Parlamento, nonché al Presidente della Commissione straordinaria per i Diritti umani, lasciano intendere che tale normativa, pur rappresentando un primo, importante passo per la repressione di un fenomeno molto diffuso, sia stata accolta con particolare scetticismo.

Al fine di comprendere le ragioni delle suddette critiche, occorre analizzare le due norme che sono state introdotte nel nostro ordinamento.

L'art. 613-bis c.p.:

- punisce, con la reclusione da quattro a dieci anni, "**Chiunque**, con violenze o minacce **gravi, ovvero** agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un **verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona**";

- prevede, al secondo comma, una autonoma fattispecie di reato, con pena ricompresa tra i cinque i dodici anni, "*Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, **con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio***" specificando esplicitamente che detta aggravante "*non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti*";

- sancisce un ulteriore aumento di pena se dai fatti derivi una lesione o la morte della persona offesa: la pena sarà maggiore in caso di lesioni, aumentata fino ad un terzo in caso di lesioni gravi, fino alla metà per le lesioni gravissime (terzo comma), mentre sarà, rispettivamente, di trent'anni e dell'ergastolo in caso di morte come conseguenza non voluta e di morte cagionata volontariamente.

Da una mera analisi letterale del testo approvato si evince, in prima battuta, che si tratta di **un reato comune, che pertanto può essere commesso da chiunque**. Tale scelta legislativa, apparentemente mirante ad estendere l'applicabilità della norma di cui all'art. 613-bis c.p, in realtà potrebbe sminuire quella che è la ratio sottesa all'introduzione della norma in parola, creando una significativa sovrapposizione con la fattispecie di maltrattamenti in famiglia prevista dall'art. 572 c.p.

L'art. 613bis c.p introduce un concetto di tortura molto distante da quello codificato dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984, ovvero "*qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o*

una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito (Art. 1 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti).

Proprio per tali ragioni, nella lettera del Commissario per i diritti Umani del Consiglio d'Europa Nils Muiznieks, è stato esplicitamente sottolineato che la scelta di allargare il concetto di tortura convenzionalmente determinato da oltre trent'anni non debba in alcun modo comportare *“un indebolimento della protezione accordata alla tortura commessa dalle autorità dello Stato, considerando la natura particolarmente grave di tale violazione dei diritti umani.”*¹

Alla luce di tale discrasia esistente tra il concetto codificato di tortura e quello che è stato approvato dal Parlamento il 14 Luglio 2017, appare evidente che ciò che è stato introdotto dall'art. 613-bis c.p. è, in realtà, molto vicino ad un'ipotesi “speciale” del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p.

L'art. 613-bis c.p., infatti, prevede che siano punite anche le condotte poste in essere nei confronti di soggetti “affidati in custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza” e, prima dell'ultima votazione, era prevista, come elemento costitutivo del reato, la “reiterazione” delle condotte perseguite.

In seguito alle critiche mosse al testo licenziato dal Senato, la norma è stata opportunamente modificata, prevendo la punizione *“se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”*. Tale correttivo è di grande rilevanza, in quanto la previsione di una tortura punibile solo in caso di reiterazione, avrebbe, in modo del tutto illogico, escluso la punibilità dei trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 della CEDU.

Nonostante tale correttivo, il requisito della pluralità di condotte permane nei casi non integranti un “trattamento disumano”, creando notevoli dubbi in ordine al profilo applicativo della norma in parola.

Muovendo ora l'attenzione alle condotte che possono integrare il reato e all'evento derivante dalle stesse, si evidenzia che si tratta di un reato di evento che punisce chi abbia posto in essere reiterate “violenze o minacce gravi” o abbia “agito con crudeltà” cagionando “acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico”.

Se in ordine alle condotte sorgono bene pochi dubbi interpretativi, lo stesso non può dirsi in ordine all'evento previsto, soprattutto per quanto attiene al “**verificabile**” trauma psichico, anch'esso oggetto dei dubbi espressi dal Commissario Nils Muiznieks.

¹ “Finally, since the Bill adopts a broad notion of torture, which encompasses conduct committed by private persons, I would like to stress the importance of ensuring that this does not result in a weakening of the protection afforded against torture committed by persons exercising the authority of the state, considering the particularly serious nature of this human rights violation”.

E ciò in quanto l'esplicita previsione di un trauma "verificabile" se, da un lato, può essere interpretata come una statuizione ultronea e superflua, atteso che ogni elemento del reato deve essere verificato e dimostrato, dall'altro potrebbe comportare, in fase applicativa, una notevole circoscrizione delle condotte effettivamente integranti in reato di cui all'art. 613-*bis* c.p.

Passando alla previsione dell'art. 613ter c.p., che invece non desta particolari difficoltà interpretative, questa si ricollega all'ipotesi prevista dal II comma dell'art. 612*bis* c.p., che introduce una fattispecie autonoma di reato con una pena più alta (da 5 a 12 anni) quando i fatti di cui al primo comma del medesimo articolo siano stati commessi dal Pubblico Ufficiale "con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio".

L'istigazione a commettere il reato di tortura, infatti, è un reato proprio, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso".

Si evidenzia, infine, che se l'art. 1 della Legge 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto gli artt. 612-*bis* e 612-*ter* c.p. è stato oggetto delle summenzionate – in parte fondate – critiche, le norme di coordinamento previste dagli artt. 2, 3 e 4 sono esenti da giudizi negativi e sono rimaste pressoché invariate nel lungo iter di approvazione della legge.

Le principali novità apportate da tali articoli sono le seguenti:

- l'art. 2 ha modificato l'art. 191 c.p.p. introducendo un nuovo comma 2-*bis* il quale stabilisce l'**inutilizzabilità** delle dichiarazioni o delle informazioni **ottenute mediante il delitto di tortura**. Tale norma prevede una giusta eccezione applicabile ai casi in cui dette prove debbano essere usate contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale;

- l'art. 3 ha disposto la modifica dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286) attraverso l'introduzione di un comma 1-*bis* che prevede **il divieto di respingimento, espulsione o estradizione** di una persona verso uno Stato, quando vi siano "**fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura**";

- l'art. 4 ha, invece, introdotto importanti novità in tema di immunità diplomatiche prevedendo che **non possa "essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale"**.

In conclusione, ad un'analisi globale della fattispecie in esame, si delinea, pertanto, una disciplina che, sotto un profilo sostanziale, pur rappresentando una prima, rilevante, risposta ad un fenomeno sempre più diffuso, appare fin troppo limitata quantomeno sotto il profilo delle condotte penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione del reato in parola – che appare distante da quella richiesta dalla Convenzione del 1984 – e che rischia di essere poco incisiva e di non semplice applicazione.